

Proposta di legge

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della Provincia di Pistoia.

Relazione illustrativa

La proposta di legge si rende opportuna per rispondere alle istanze territoriali in merito ai rilevanti danni economici subiti dalle imprese dei comuni di Abetone Cutigliano, Pescia e Uzzano a seguito della chiusura del Ponte dei Mandrini e del Ponte degli Alberghi disposte dalla Provincia di Pistoia rispettivamente con le ordinanze nn. 48 e 54 del 2019.

Le chiusure infatti hanno comportato l'azzeramento del traffico in alcuni tratti stradali con le conseguenti perdite economiche per le imprese misurabili nello specifico in perdite di fatturato per le imprese commerciali e dei servizi turistici e in maggiori costi di trasporto e approvvigionamento per le imprese dei comparti manifatturieri.

Le amministrazioni comunali hanno già adottato provvedimenti per far fronte ai danni subiti dalle imprese attraverso interventi riguardanti le imposte locali oppure, nel caso del comune di Uzzano, attraverso la previsione un contributo forfetario alle imprese pari a Euro 600,00 (delibera di Giunta n. 97 del 30/12/2019). tali provvedimenti non sono sufficienti ad arginare le perdite subite e a prevenire danni irreversibili quali cessazioni o perdita di posti di lavoro per cui le amministrazioni locali hanno chiesto uno specifico intervento regionale che, alla stregua di quanto è stato attuato ad esempio in occasione della chiusura della viabilità E45, consenta alle imprese di ottenere un contributo a parziale ristoro dei danni subiti.

Il contributo introdotto dalla presente proposta di legge ha pertanto lo scopo specifico di arginare danni al tessuto economico e sociale delle zone interessate.

ARTICOLATO

L'**articolo 1** disciplina le modalità per riconoscere un sostegno finanziario, a carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020 a favore delle imprese aventi sede operativa nelle zone dei comuni di Pescia, Uzzano e Abetone Cutigliano interessate dalle suddette chiusure (**comma 1**).

Il **comma 2** stabilisce che detto sostegno economico è determinato: a) per le imprese del comparto commercio e turismo (classificazione ATECO ISTAT 2007 sezioni G e I) sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 01 giugno 2019 e il 31 dicembre 2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, b) per le imprese esercenti attività manifatturiere (classificazione ATECO ISTAT 2007 sezione C) sulla base dell'incremento dei costi di trasporto per invio e ricezione merci e prodotti finiti dell'esercizio 2019 rispetto al valore mediano degli stessi costi registrato nei tre esercizi precedenti.

Alla luce della lunga durata della chiusura che ha di fatto interessato tutto il secondo semestre del 2019, la norma prende a riferimento i dati di bilancio dell'intero esercizio 2019 e quello dei tre anni precedenti.

L'ampliamento della fascia temporale all'annualità consente di avere un quadro più ampio dell'andamento delle imprese e pertanto di quantificare l'aiuto da concedere in relazione all'obiettiva perdita subita. Allo stesso modo il dato dell'andamento triennale consentono di neutralizzare eventuali picchi o cali di fatturato o di costi che possono essersi registrati in un

particolare momento per eventi eccezionali.

Al **comma 3** è stabilito che l'importo del contributo potrà essere pari al 50 per cento del valore risultante dai suddetti calcoli, da intendersi come valore massimo e compatibilmente con le risorse disponibili.

Inoltre, al **comma 4**, allo scopo di isolare con maggiore precisione i danni derivanti dalle chiusure, è previsto che il dato del calo di fatturato o di aumento dei costi di trasporto sia abbattuto sulla base dei costi variabili eventualmente non sostenuti nell'esercizio 2019, anch'essi riferiti al valore mediano degli stessi nel triennio precedente.

Al fine di individuare con precisione le zone e le strade interessate dalle chiusure è previsto che, i comuni individuino con esattezza le zone interessate alla chiusura in quanto la localizzazione delle unità locali delle imprese in tali zone costituirà requisito di accesso all'aiuto. Nel caso in cui al momento dell'entrata in vigore della legge le zone non siano state individuate, è prevista l'adozione di un atto dell'amministrazione comunale in tal senso entro i successivi 30 giorni.

Alla luce del fatto che l'intervento è finalizzato a limitare il più possibile i danni al tessuto economico e sociale delle zone interessate, il **comma 5** stabilisce che la concessione del contributo è condizionato al mantenimento dei posti di lavoro risultanti al 01/06/2019 nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.

Il **comma 6** precisa che L'aiuto è concesso nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato in regime de minimis.

Il **comma 7** stabilisce le modalità con le quali deve essere dimostrato il suddetto decremento di fatturato, ossia attraverso dichiarazioni ai sensi del DPR 445 da sottoporre a verifica ai sensi della stessa norma e tramite la presentazione delle relative scritture contabili.

Il **comma 8** stabilisce che la Giunta regionale adotti gli atti per disciplinare la concessione ed erogazione del contributo previsto dalla norma entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.

L'**articolo 2** autorizza, per l'attuazione della presente legge, la spesa massima di euro 150.000,00 per l'anno 2020 e ne definisce le modalità di copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020.

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURT, come previsto dall'**articolo 3**.